

STUDIO DI MURO CURTOLO

COMMERCIALISTI - REVISORI LEGALI

RAG. MARIA TERESA CURTOLO
DOTT. MARCO DI MURO
DOTT.SSA ROBERTA DI MURO
DOTT. SIMONE FRANCHETTO
collaboratori professionali
DOTT. FEDERICO DEL VECCHIO



STRADA DEL MOZZATO N. 1-9
31100 TREVISO (TV)

TEL. +39.0422.416611
FAX. +39.0422.545848

Treviso, li 5 marzo 2020

Spett.li
CLIENTI

Oggetto: dichiarazioni di intento – nuovo modello;
prova cessioni UE.

DICHIARAZIONI DI INTENTO (provvedimento Agenzia Entrate n. 96911/2020);

Dal 2 marzo 2020 è disponibile il nuovo modello per le dichiarazioni di intento. L'unica modifica prevista è l'eliminazione dei campi riferiti al numero progressivo. L'indicazione del numero progressivo della lettera d'intento nelle fatture emesse non è più necessaria.

In ogni caso il vecchio modello è utilizzabile fino al 27 aprile 2020.

L'Agenzia delle Entrate, inoltre, rende noto che, sempre dal 2 marzo 2020, sono disponibili i dati delle dichiarazioni di intento ricevute all'interno del cassetto fiscale.

Vi ricordiamo quanto comunicato con nostra circolare del 5 dicembre 2019, ovvero che a partire dal 1° gennaio 2020:

- la dichiarazione non dovrà più essere annotata in alcun registro, sia da parte del fornitore che del cliente;
- non è più previsto l'obbligo di consegnare al fornitore/prestatore la dichiarazione d'intento completa di ricevuta di presentazione;
- gli estremi del protocollo di ricezione da parte dell'Agenzia delle Entrate indicati nella ricevuta di presentazione dovranno comunque essere annotati sulle fatture emesse che dovranno altresì riportare anche il titolo di inapplicabilità dell'imposta (Non imponibile art. 8 comma 1 lett. c) del D.P.R. 633/72).

Tuttavia, per praticità, lo studio consiglia vivamente di continuare ad inviare al proprio fornitore la dichiarazione d'intento unitamente alla ricevuta di presentazione.

Il fornitore comunque dovrà riscontrare telematicamente l'avvenuta presentazione della lettera d'intento all'Agenzia delle Entrate da parte del cliente esportatore abituale consultando le informazioni contenute all'interno del proprio Cassetto Fiscale nell'area "Comunicazioni".

PROVA CESSIONI UE (Regolamento UE n.2018/1912)

Nel prospetto che segue si illustrano le novità in materia di "prova" dell'intervenuta cessione intracomunitaria di beni disposta dal Regolamento UE n. 2018/1912 a decorrere dal 01.01.2020.

STUDIO DI MURO CURTOLO

COMMERCIALISTI - REVISORI LEGALI

RAG. MARIA TERESA CURTOLO
DOTT. MARCO DI MURO
DOTT.SSA ROBERTA DI MURO
DOTT. SIMONE FRANCHETTO
collaboratori professionali
DOTT. FEDERICO DEL VECCHIO



STRADA DEL MOZZATO N. 1-9
31100 TREVISO (TV)

TEL. +39.0422.416611
FAX. +39.0422.545848

TRASPORTO O SPEDIZIONE A CURA DAL CEDENTE	
Condizioni	Documentazione probatoria
IPOTESI 1 Almeno 2 dei seguenti documenti di prova rilasciati da parti diverse dal venditore e dall'acquirente.	- DDT (documento di trasporto) o CMR (lettera di vettura internazionale) firmato dal cedente, dal cessionario o dal vettore.
	- Polizza di carico.
	- Fattura di trasporto aereo.
	- Fattura emessa dallo spedizioniere.
IPOTESI 2 Uno qualsiasi dei documenti indicati nell'ipotesi 1, in combinazione con uno dei seguenti ulteriori documenti di prova che confermano la spedizione o il trasporto, rilasciati da parti diverse dal venditore e dall'acquirente.	- Polizza assicurativa relativa alla spedizione o al trasporto dei beni.
	- Documenti bancari attestanti il pagamento per la spedizione o il trasporto dei beni.
	- Documenti ufficiali rilasciati da una Pubblica Autorità (es. notaio), che confermano l'arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione.
	- Ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato membro di destinazione che confermi il deposito dei beni in tale Stato membro.

TRASPORTO O SPEDIZIONE A CURA DEL CESSIONARIO	
Condizioni	Documentazione probatoria
IPOTESI 3 Documenti previsti per le ipotesi 1 o 2 oltre al seguente ulteriore documento.	- Dichiarazione scritta rilasciata dall'acquirente entro il 10° giorno del mese successivo alla cessione, che certifica che i beni sono stati trasportati o spediti dall'acquirente e che identifica lo Stato membro di destinazione dei beni.

Si precisa che il possesso dei documenti di cui sopra consente al cedente di avvalersi di una "presunzione legale" che trasferisce sull'amministrazione finanziaria l'onere di provare che la cessione intracomunitaria non sia intervenuta.

In assenza degli specifici documenti sopra illustrati, pertanto, il cedente, pur potendo comunque provare altrimenti la cessione intracomunitaria, non potrà avvalersi della presunzione anzidetta.

Nessuna presunzione può operare quando il trasporto è eseguito con mezzi propri del cedente o del cessionario.

STUDIO DI MURO CURTOLO

COMMERCIALISTI - REVISORI LEGALI

RAG. MARIA TERESA CURTOLO
DOTT. MARCO DI MURO
DOTT.SSA ROBERTA DI MURO
DOTT. SIMONE FRANCHETTO
collaboratori professionali
DOTT. FEDERICO DEL VECCHIO



STRADA DEL MOZZATO N. 1-9
31100 TREVISO (TV)

TEL. +39.0422.416611
FAX. +39.0422.545848

In caso di cessione “franco fabbrica” è fortemente consigliabile richiedere al cliente una dichiarazione scritta che attesti il trasferimento dei beni. Per praticità si potrebbe inviare la dichiarazione precompilata assieme alla fattura di vendita ed aggiungere una clausola nel contratto/offerta di vendita.

Si ricorda infine che gli operatori economici nazionali che intendono operare con soggetti UE devono verificare la loro **iscrizione nella banca dati VIES** (e provvedervi, nel caso non risulti esistente) e verificare che ne dispongano anche gli operatori economici con i quali operano. **L'assenza di tali iscrizioni non permette di qualificare le operazioni poste in essere con soggetti comunitari come “cessioni o acquisti intracomunitari”.**

Lo studio resta naturalmente a disposizione per fornire eventuali ulteriori chiarimenti in merito alle novità appena illustrate.

L'occasione ci è gradita per porgere i nostri migliori saluti.

f.to Maria Teresa CURTOLO